



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9166 del 2020, proposto da Nomea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Troisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 00889/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sarno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2024 il Cons. Massimo Santini e dato atto delle istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati Dario Gioia e Michele Troisi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Si controverte circa diversi impianti pubblicitari abusivamente installati, da parte della appellante società NOMEA, su alcune vie del Comune di Sarno vuoi perché ritenuti “potenzialmente pericolosi” (impianti su suolo pubblico), vuoi perché necessitanti di apposita regolamentazione (impianti su suolo privato).

La stessa società NOMEA formulava al riguardo istanza di sanatoria che veniva tuttavia rigettata dall'amministrazione comunale.

2. Il provvedimento di rigetto veniva impugnato dinanzi al TAR Salerno il quale respingeva tuttavia il ricorso accogliendo la tesi della difesa comunale secondo cui, prima di procedere alla assegnazione degli impianti pubblicitari, sarebbe in ogni caso necessaria una pubblica gara.

3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per erroneità circa la omessa considerazione di:

3.1. Violazione delle disposizioni in tema di comunicazione di avvio del procedimento;

3.2. Incompetenza del responsabile della posizione organizzativa dell'area bilancio e contabilità;

3.3. Eccesso di potere per mancata considerazione del pendente procedimento di sanatoria;

3.4. Difetto di istruttoria e di motivazione sia per quanto riguarda gli impianti da installare su suolo pubblico, sia per quelli da installare su suolo privato;

3.5. Violazione del regolamento comunale il quale prevede, quale criterio di assegnazione degli impianti, l'ordine di presentazione delle relative istanze e non la

pubblica gara;

3.6. Eccesso di potere nella parte in cui non viene indicato un termine entro il quale espletare una simile pubblica gara.

4. Si costituiva in giudizio il Comune di Sarno il quale, nel chiedere il rigetto del gravame, sollevava in ogni caso difetto di giurisdizione in quanto trattasi di atti di rimozione degli impianti.

5. All'udienza di smaltimento del 18 settembre 2024 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

6. Tutto ciò premesso va innanzitutto rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione in quanto la rimozione degli impianti costituisce disposizione meramente consequenziale rispetto alla decisione di rigettare l'assegnazione in regolarizzazione degli impianti stessi, decisione questa che implica l'esercizio di poteri autoritativi e dunque discrezionali, come tali diretti ad incidere su posizioni di interesse legittimo.

7. Nel merito va poi respinto il motivo riguardante la ritenuta incompetenza del funzionario comunale ad adottare simili atti dal momento che il responsabile dell'unità organizzativa in questione (area bilancio e attività tributarie) è competente di "ogni attività organizzativa e gestionale" riguardante la materia in questione (art. 65 regolamento comunale imposta pubblicità comunale).

8. Per il resto l'appello si rivela comunque fondato nel merito dal momento che:

8.1. Il regolamento comunale prevede quale criterio di assegnazione non la gara ma l'ordine di presentazione delle domande;

8.2. Neppure gli atti impugnati – che pure avrebbero potuto prendere posizione circa il rapporto tra regolamento comunale e normativa eurounitaria sui servizi – giustificano il rigetto della domanda di sanatoria sulla base di tali principi concorrenziali. In altre parole, la motivazione dei provvedimenti impugnati non si basa mai sulla necessità di dover previamente espletare una pubblica gara;

8.3. Pertanto il TAR risulta essersi basato su una motivazione postuma (contenuta soltanto nelle memorie difensive comunale del giudizio di primo grado) come tale

inammissibile per pacifico orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. VII, 6 giugno 2024, n. 5069);

8.4. Di qui l'accoglimento dello specifico motivo di appello che disvela, allo stesso tempo, un evidente difetto di motivazione e del fondamentale obbligo di trasparenza amministrativa da parte dell'appellata amministrazione comunale la quale, in ambito procedimentale e provvedimentale, non ha mai evidenziato la necessità di espletare una pubblica gara prima di assegnare – pur in via di regolarizzazione – i predetti impianti pubblicitari;

8.5. La genericità della motivazione è inoltre piuttosto evidente ove soltanto si consideri che: a) quanto al suolo pubblico, le note in questa sede gravate si limitano ellitticamente a fare riferimento ad “impianti potenzialmente pericolosi” senza tuttavia evidenziarne le ragioni effettive; b) quanto agli impianti da collocare su suolo privato, la nota in data 18 aprile 2019 si limita ad affermare altrettanto genericamente che la eventuale mancanza di regolamento comunale e di un piano generale degli impianti ai sensi del decreto legislativo n. 507 del 1993 “non implica la possibilità di fare qualsiasi cosa, anzi impedisce, fintanto che non si procede a regolamentare, qualsiasi provvedimento autorizzatorio/concessori”;

9. In conclusione il ricorso in appello, assorbita ogni altra censura, si rivela fondato sotto tali specifici profili ossia inammissibile motivazione postuma in sede giudiziale (8.3.) nonché genericità della motivazione stessa in sede procedimentale (8.5.). Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'amministrazione riterrà di adottare sulla base delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate.

10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della gravata sentenza, accoglie altresì il ricorso di primo grado, nei sensi e nei limiti di

cui alla parte motiva, e per l'effetto annulla le note n. 10449 del 4 marzo 2019, n. 10534 del 4 marzo 2019, n. 10536 del 4 marzo 2019, n. 10537 del 4 marzo 2019, n. 10539 del 4 marzo 2019 e n. 18523 del 18 aprile 2019 del Comune di Sarno.

Condanna l'appellata amministrazione comunale alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 3.000 (tremila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Oreste Mario Caputo, Presidente FF

Ugo De Carlo, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Oreste Mario Caputo

IL SEGRETARIO